



Comune di Pordenone

REGOLAMENTO E CRITERI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Regolamento adottato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello n.38 del 09/05/2018

- sul Regolamento ha espresso parere il Consiglio Comunale di Pordenone con Delibera n.18 del 21/05/2018

- approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello n.57 del 06/07/2018

Testo in vigore dal 27/07/2018

INDICE

TITOLO I	NORME GENERALI	
ARTICOLO 1	Oggetto e finalità della presente regolamentazione	3
ARTICOLO 2	Definizioni	4
ARTICOLO 3	Tipologia degli esercizi di somministrazione	6
ARTICOLO 4	Esclusioni	6
TITOLO II	NORME DI PROGRAMMAZIONE	
ARTICOLO 5	Suddivisione in zone del territorio comunale	6
ARTICOLO 6	Rilascio nuove autorizzazioni - condizioni	7
TITOLO III	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	
ARTICOLO 7	Esercizio dell'attività	8
ARTICOLO 8	Requisiti soggettivi	8
ARTICOLO 9	Requisiti oggettivi	8
ARTICOLO 10	Attività soggette a domanda, SCIA o comunicazione – Procedimento di controllo	9
ARTICOLO 11	Attività accessorie	10
ARTICOLO 12	Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte - subingresso	10
ARTICOLO 13	Sospensione o cessazione dell'attività	11
ARTICOLO 14	Orari	11
ARTICOLO 15	Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati	11
ARTICOLO 16	Pubblicità dei prezzi	12
ARTICOLO 17	Disciplina dell'allietamento	12
TITOLO IV	SANZIONI E OBBLIGHI	
ARTICOLO 18	Sanzioni	12
ARTICOLO 19	Revoca - Decadenza titoli abilitativi e provvedimenti conseguenti	13
ARTICOLO 20	Recidiva	14
ARTICOLO 21	Obblighi dell'esercente	14
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI	
ARTICOLO 22	Efficacia della presente regolamentazione.	15
ARTICOLO 23	Norme di rinvio	15
ALLEGATO A	Suddivisione in zone del territorio comunale – Cartografia	16

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità della presente regolamentazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in locali privati o su aree pubbliche, in maniera continuativa o solo temporaneamente.
2. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della costituzione Italiana;
 - libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (DIRETTIVA SERVIZI cd *Direttiva Bolkestein*);
 - la competitività dei pubblici esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale in maniera da tale favorire un reale processo di rinnovamento della rete di settore, anche attraverso un incremento "ponderato" delle sue aziende; la competitività dei pubblici esercizi tiene conto anche della popolazione residente, della popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici tenendo anche conto di tutte le altre forme di somministrazione;
 - la valorizzazione della attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di promuovere la qualità globale del territorio comunale, soprattutto di quella inserita nelle aree più centrali (e storiche) della città, anche con l'introduzione di nuova concorrenza;
 - la valorizzazione dei prodotti enogastronomici tipici della Regione Friuli Venezia Giulia inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'art.12, comma 1 della legge 12/12/2016 n.238;
 - il miglioramento dei livelli di accessibilità al servizio da parte dei consumatori, tenendo conto delle caratteristiche del territorio comunale, affinché possano attuare sempre migliori scelte in rapporto alla facilità e alla comodità del servizio, nonché alla qualità e al prezzo del prodotto;
 - il raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilità sociale e ambientale sul territorio, con particolare riguardo al contenimento dei fattori di rischio rappresentati dal traffico automobilistico e/o dall'inquinamento acustico;
 - la garanzia dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della prevenzione dell'alcolismo e la tutela dell'integrità psichica della persona;
 - la salvaguardia e il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
 - i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
 - la semplificazione documentale e amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*" e s.m.i.;
 - la semplificazione delle procedure di presentazione istanze o SCIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 07/09/2010 e s.m.i. "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";
 - il principio di certezza dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n.222 del 2016 "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*".
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, il regolamento COSAP e il regolamento acustico, nonché qualsiasi altro regolamento comunale.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 05.12.2005 n.29 e s.m.i., in quanto compatibili con il sopravvenuto decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
5. Alcune disposizioni contenute nel presente regolamento sono mere ripetizioni delle previsioni di legge, ma vengono comunque riportate per completezza e chiarezza degli argomenti.

ARTICOLO 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- **LEGGE** la legge regionale 5.12.2005 n. 29 *“Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 “Disciplina organica del turismo” e s.m.i.*;
- **REGOLAMENTO SUAP** il decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 07/09/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*;
- **TULPS** il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.06.1931, n. 773 e s.m.i.;
- **REGOLAMENTO TULPS** il regio decreto 06.05.1940, n.635 e s.m.i. di attuazione del TULPS;
- **SORVEGLIABILITÀ** il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto del ministero dell’interno 17.12.1992, n.564 *“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione alimenti e bevande”*, e s.m.i., differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
- **PUBBLICI ESERCIZI** (di seguito **PE**) sono quegli esercizi in cui si svolge un’attività imprenditoriale tesa anche all’offerta di un servizio (dare alloggio, somministrare una bevanda o un pasto), all’interno di locali accessibili a chiunque, senza formalità e/o bisogno di particolari permessi negli orari prefissati, e comunque sottoposti a preventiva specifica autorizzazione o SCIA, per assolvere ad altrettanto specifiche esigenze di P.S. L’art. 86 del TULPS dispone che non possono esercitarsi senza licenza comunale, tra l’altro, alberghi, pensioni, locande, osterie, trattorie, caffè o esercizi similari in cui si vendono al minuto o si consumano birra, vino, bevande alcoliche e non, e circoli privati nei quali si somministrano bevande anche se la vendita o il consumo sia limitato soltanto ai soli soci. I pubblici esercizi in genere di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggetti alla potestà autorizzativa dell’autorità di pubblica sicurezza (il Sindaco in questo caso, con delega ai dirigenti). Dal punto di vista commerciale, i pubblici esercizi si differenziano dagli esercizi che effettuano la vendita al minuto di alimenti i quali sono caratterizzati dal fatto che i prodotti stessi sono portati e consumati fuori dai locali in cui si effettua la vendita mentre i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si distinguono in quanto organizzati per soddisfare un bisogno pubblico consistente nel permettere al cliente di consumare sul posto l’alimento o la bevanda acquistata e nel servizio offerto dal gestore. Le sale gioco, pur essendo pubblici esercizi, non rientrano nella presente regolamentazione, trattandosi di attività normate da specifiche leggi nazionali, regionali e da decreti dei monopoli di Stato, nonché di altri provvedimenti comunali cui si rimanda;
- **SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE** la vendita per il consumo di tali prodotti nei locali dell’esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate e annesse all’esercizio, anche quando effettuata con distributori automatici;
- **SUPERFICIE APERTA AL PUBBLICO** l’area a disposizione dell’operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale, accessibile al pubblico e destinata all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi bagni e disimpegni ed esclusi: cucina, magazzini, depositi e simili;
- **AREA ESTERNA DI SOMMINISTRAZIONE:** l’area a disposizione dell’operatore esterna ai locali, situata su area privata o pubblica;
- **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO** l’attività svolta in luoghi dove l’accesso è riservato a determinate persone, quali scuole, mense, circoli, ospedali, ecc. – ove vi accedono solo le persone che hanno attinenza con il luogo in questione, quali gli studenti della scuola o i pazienti e i frequentatori dell’ospedale;
- **ATTREZZATURE DI SOMMINISTRAZIONE** tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
- **SOMMINISTRAZIONE NEL DOMICILIO DEL CONSUMATORE** l’organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone presenti;
- **SOMMINISTRAZIONE STAGIONALE** l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a

- duecentoquaranta giorni;
- **SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA** l'attività svolta su area pubblica o privata, in occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, per un periodo non superiore a cinquantanove giorni;
 - **SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA** si intende la preparazione dell'alimento o della bevanda e la sua consegna al consumatore anche in recipienti aperti, eventualmente anche con fornitura di tovaglette, stoviglie e posate a perdere – in questa fattispecie l'operatore si limita alla preparazione dell'alimento o bevanda senza fornire altro servizio al consumatore se non la consegna al banco – non rientra quindi il servizio al tavolo. Si tratta nello specifico delle attività delle gastronomie, le gelaterie che vendono gelato "a finestra", le pizzerie per asporto, i *ke bab*, ecc.;
 - **SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI:** l'attività di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici. Tale attività richiede il possesso dei requisiti professionali.
 - **SAGRA O FIERA** una manifestazione temporanea ed occasionale, organizzata normalmente da gruppi di aggregazione spontanea, senza scopo di lucro né organizzazione imprenditoriale, che si svolge all'aria aperta, commemorando fatti relativi alla vita storica o mitica di un gruppo sociale, o tramandando cerimonie o tradizioni popolari, in occasione della quale viene effettuata anche la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - **ZONE COMMERCIALI**, le due aree funzionali di suddivisione dell'intero territorio del Comune di Pordenone;
 - **BEVANDE SUPERALCOLICHE** quelle che vengono prodotte con un contenuto di alcol superiore al 21% del volume, indipendentemente dal fatto che, all'atto della somministrazione, vengano diluite con acqua, seltz o altri componenti;
 - **PRODOTTO AGROALIMENTARE TRADIZIONALE** - i prodotti enogastronomici tipici della Regione Friuli Venezia Giulia inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'art.12, comma 1 della legge 12/12/2016 n.238;
 - **ATTIVITÀ PREVALENTE** l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari;
 - **CIRCOLO PRIVATO** è un locale (non pubblico) a cui possono accedere solo i soci che si sono tesserati, dove si promuovono attività di valenza sociale, di tipo ricreativo e/o culturale/sportivo. Sono spazi in cui si ritrovano persone che vogliono trascorrere del tempo insieme e che, di norma, condividono specifici interessi o abitudini di vita. Si differenziano dai pubblici esercizi in quanto sono costituiti non in forma di impresa, come questi ultimi, bensì in forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro. Per questo, se ai pubblici esercizi può accedere chiunque indistintamente, ai circoli può accedere solo chi sia in possesso di un tesserino di associato al circolo: infatti in questi luoghi di ritrovo sono ammesse determinate persone, ben individuabili, definite soci;
 - **AWP** (*amusement with prizes*) apparecchi da gioco lecito che consentono vincite di denaro e che sono disciplinati dall'art.110 comma 6 lettera a) del TULPS che così li definisce: *"quelli dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica..., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico... nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara più favorevoli tra quelle imposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 €, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 €, erogate dalla macchina...";*
 - **ALLIETAMENTO** alla clientela si intende l'attività svolta nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS e del decreto ministeriale 19/08/1996. L'allietamento avviene mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, conferenze, esposizioni, qualora esercitate nei limiti e nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente regolamentazione o del Regolamento Acustico;

- **INTRATTENIMENTO** si intendono le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio le discoteche o i locali notturni;
- **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)** la segnalazione dell'interessato che viene presentata per avviare l'attività, regolamentata dall'articolo 19 e seguenti della legge n.241/1990. In particolare la SCIA è la segnalazione con la quale l'operatore attesta di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa e regolamenti vigenti, completa di attestazioni e asseverazioni di rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso dei locali, e acustiche, con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La SCIA può indicare la data di inizio attività che può essere anche contestuale alla presentazione della stessa;
- **AUTORIZZAZIONE** il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla SCIA o dalla comunicazione di inizio attività;

ARTICOLO 3 - Tipologia degli esercizi di somministrazione

1. Anche ai fini della classificazione delle autorizzazioni rilasciabili nel territorio comunale, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in:

- esercizi di **TIPOLOGIA A**: per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia – si tratta di bar, ristoranti, birrerie, pub, pasticcerie, ecc.;
- esercizi di **TIPOLOGIA B**: di intrattenimento e svago, in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, riguarda cioè oltre la metà del volume d'affari dell'azienda, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande – si tratta di attività quali discoteche, locali per spettacoli in genere;

2. Negli esercizi di TIPOLOGIA A possono essere somministrate alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, in conformità alla specifica autorizzazione sanitaria (oggi notifica igienico alimentare - NIA).

3. Gli esercizi di TIPOLOGIA sia A che B hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l'attività di vendita è subordinata alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio.

ARTICOLO 4 - Esclusioni

1. Le disposizioni della presente regolamentazione non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

- negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- negli esercizi agrituristici, secondo quanto previsto dalla L.R. 22.07.1996, n.25 e s.m.i..

TITOLO II – NORME DI PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 5 - Suddivisione in zone del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione degli obiettivi fissati dalla Legge e di quanto normato all'articolo 1 dei presenti Criteri, in armonia con indicazioni di cui all'allegato "Studio di settore-Report 1", il territorio del Comune di Pordenone è stato suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

Zona 1 – IPERCENTRO
Zona 2 – RESTO TERRITORIO

i cui confini risultano dalla apposita cartografia nell'Allegato A e corrispondono alla viabilità di delimitazione dell'IPERCENTRO.

2. Le zone di cui al comma precedente sono state individuate considerando gli elementi fisici del territorio, le sue caratteristiche morfologiche ed infrastrutturali, le previsioni urbanistiche e tutti quei

fattori che, incidendo sulla mobilità della popolazione residente e fluttuante, condizionano l'accessibilità al servizio di alimenti e bevande.

ARTICOLO 6 - Rilascio nuove autorizzazioni - condizioni

1. Sulle base delle indicazioni di programmazione contenute nello Studio di Base - Report 1, e della suddivisione del territorio comunale operata al precedente articolo, le nuove autorizzazioni per esercizi di TIPOLOGIA A potranno venir concesse sulla base delle seguenti indicazioni:

ZONA	Ammissibilità di nuove aperture e trasferimenti
1 - Ipercentro	SI , ma SOLO se rispettanti tutte le prescrizioni/condizioni contenute nel successivo punto 2
2 – Resto del Territorio	SI, SEMPRE concesse

In ogni caso:

- in tutto il territorio comunale, fatto salvo quanto previsto nella suddetta tabella, l'esercizio è attivabile nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento;

- l'esercizio dell'attività nella zona 2 è soggetto a SCIA e non a domanda.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura o il trasferimento di esercizi di somministrazione di TIPOLOGIA A in zona 1 è concessa solo se verrà verificata la sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

- 1 → evidenza della compatibilità acustica della nuova attività, tramite presentazione di:
 - 1) documentazione di impatto acustico, ai sensi della Legge quadro 447/95, della L.R. 16/2007, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dimostrante l'idoneità della nuova attività. La DIAC deve tener conto, nella valutazione, anche della presenza dei clienti nell'area esterna al pubblico esercizio e dell'attività di allietamento che il locale intende effettuare
 - 2) dimostrazione dei requisiti acustici passivi dei locali
 - 3) collaudo acustico dei locali
- 2 → realizzazione di interventi di riqualificazione edilizia e sugli arredi dei locali: gli interventi devono rientrare nella categoria della manutenzione straordinaria o categoria maggiore, ai sensi della LR 19/2009; il complesso degli interventi sui locali e sugli arredi dovranno essere orientati a riqualificare il locale sviluppandone la potenzialità in relazione all'attività da avviare. La proposta sarà composta da relazione tecnica dettagliata, disegni e preventivo di spesa, a firma di tecnico abilitato. Tale proposta sarà valutata dalla commissione locale per il paesaggio. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, attraverso delibera di Giunta Comunale, concedere, su istanza degli interessati, l'autorizzazione per interventi con caratteristiche non conformi al presente punto 2) qualora si ravvisino elementi tali da far comunque ricondurre l'intervento ad una riqualificazione del locale;
- 3 → superficie minima dei locali ove ha accesso il pubblico pari ad almeno m² 50 al netto delle zone destinate a: cucine, locali di lavorazione, magazzini, depositi, servizi igienici ed uffici;
- 4 → massima accessibilità di tutti locali del nuovo esercizio da parte degli utenti, con particolare riguardo alle persone con disabilità, soprattutto per quanto riguarda i servizi igienici. Le attività di somministrazione/mescita con superficie superiore a m² 100 o le attività di ristorazione dovranno essere dotate di almeno un servizio igienico accessibile;
- 5 → installazione di uno dei seguenti sistemi di sicurezza:
 - a) sistemi composti da telecamere e videoregistratori con memoria degli eventi, collegati in video alle forze dell'ordine o ad istituti di vigilanza;
 - b) sistemi di video sorveglianza a circuito chiuso;
- 6 → presenza di adeguati spazi interni ai locali (o nelle immediate pertinenze) destinati alla gestione differenziata (ed igienica) dei rifiuti, nonché degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti. Per adeguati spazi si intendono postazioni poste al di fuori delle strette

aree di lavorazione (cucina, sottobanco, ecc.), destinate allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti.

- 7 → sostenibilità dell'esercizio che si verifica nel rispetto dei seguenti punti:
- a) somministrazione bibite con vuoto a rendere, con proposta ai clienti come alternativa l'acqua dell'acquedotto e messa a disposizione bevande alla spina in luogo di quelle in lattina o bottiglia;
 - b) limitazione dell'utilizzo di monoporzioni: utilizzare dosatori per tutti i prodotti che possono essere dati sfusi (zucchero, miele, marmellata, cacao, biscotti, cereali, ecc.), preferire prodotti da forno sfusi all'origine e acquistare prodotti in confezioni grandi e con minimo imballaggio;
 - c) utilizzare posate, piatti, tovaglioli durevoli o biodegradabili: non utilizzare stoviglie monouso, eliminare posate, bicchieri e tovaglioli usa e getta;
 - d) inserimento nella propria offerta commerciale/somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali secondo le seguenti modalità: almeno 10 etichette di aziende vinicole del Friuli Venezia Giulia e almeno 5 prodotti di aziende agroalimentari friulani;
- 8 → impegno a non installare AWP, anche se l'esercizio rispetta il limite dei 500 m dai luoghi sensibili come individuati dalla L.R.1/2014 o altri provvedimenti del Comune.

3. La disciplina del presente titolo non si applica ai pubblici esercizi riconosciuti locale storico ai sensi della L.R. 29/2005.

TITOLO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 7 – Esercizio dell'attività

1. L'avvio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è consentita in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dalla presente regolamentazione, previa presentazione di SCIA o ottenimento dell'autorizzazione nei casi previsti dal Titolo II.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento, nonché di quelle fissate dalla legge.

ARTICOLO 8 – Requisiti soggettivi

1. I requisiti soggettivi riguardano il soggetto che intende svolgere l'attività.
2. I requisiti necessari che si devono possedere per poter esercitare l'attività sono:
 - a) possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi da 6 a 6 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (art. 7 della LEGGE). Se il titolare dell'attività non possiede i requisiti professionali, l'attività può essere in capo ad un preposto, purché in possesso dei requisiti morali e professionali previsti. Il preposto non deve necessariamente essere sempre presente nei locali ove viene svolta l'attività.
 - b) possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (art. 6 della LEGGE).
3. I requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza o della SCIA.
4. Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande nei casi previsti al 3° comma dell'art.71 della LEGGE e cioè in occasione di riunioni straordinarie di persone: sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

ARTICOLO 9 – Requisiti oggettivi

1. I requisiti oggettivi riguardano i locali o le aree ove si intende svolgere l'attività.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali e delle aree destinati all'attività stessa, rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi, qualora richieste dalle condizioni dei luoghi e degli

impianti, a quelle in materia di pubblica sicurezza (sorvegliabilità) e di tutela dell'inquinamento acustico.

3. Nel caso di attività temporanee non è necessaria la conformità edilizia ed urbanistica, fatte salve le altre condizioni di cui al precedente punto 2. Parimenti nel caso di attività stagionali su aree all'aperto e svolte su strutture a carattere precario (chioschi, gazebo e simili) non necessita la conformità edilizia ed urbanistica.

4. Nella fase di presentazione della domanda di autorizzazione/SCIA deve esserci la disponibilità dell'unità immobiliare (anche se in fase di costruzione o ristrutturazione) cui si riferisce la domanda/SCIA, a titolo di proprietà, locazione, usufrutto, uso e comodato, anche in forma preliminare.

5. I pubblici esercizi devono avere almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico.

6. Nelle attività di somministrazione non assistita sono ammessi tavoli e sedie senza servizio al tavolo, ove il cliente può accomodarsi per consumare ciò che ha acquistato. Qualora si intenda effettuare il servizio al tavolo l'attività si configura come somministrazione a tutti gli effetti. In quest'ultimo caso devono essere pertanto rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle leggi e dalla presente regolamentazione, quali ad esempio il possesso dei requisiti professionali, la destinazione d'uso edilizia specifica, e la presenza del servizio igienico a disposizione della clientela.

7. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in esercizi di TIPOLOGIA B può essere attivata solo dopo l'ottenimento della licenza di cui all'art. 68 e al certificato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.

8. Nella gestione ed esercizio dell'attività il titolare deve adottare ogni accorgimento utile ad evitare di compromettere il diritto al riposo dei residenti ed evitare il disturbo alla quiete pubblica, anche con riferimento allo stazionamento della clientela nella pubblica via. In quest'ultimo caso, qualora segnalato e verificato il disturbo, dovranno essere adottate particolari misure per evitarlo, quali ad esempio, la presenza di personale vigilante all'esterno del locale.

ARTICOLO 10 - Attività soggette a domanda, scia o a comunicazione – Procedimento di controllo

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetto alla presentazione della SCIA o all'ottenimento dell'autorizzazione nei casi di seguito specificati.

2. Sono soggette a domanda di AUTORIZZAZIONE solo quelle riferite all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di TIPOLOGIA A per:

- a) l'apertura di una attività da insediarsi all'interno della ZONA 1, di cui al precedente Titolo II;
- b) il trasferimento di una attività all'interno della ZONA 1 o quello dalla ZONA 2 alla ZONA 1;
- c) la proroga dell'attivazione di un esercizio di TIPOLOGIA A in ZONA 1.

3. Sono soggette a SCIA:

- a) l'apertura o il trasferimento di una attività di somministrazione di alimenti e bevande di TIPOLOGIA A o B in ZONA 2;
- b) l'apertura o il trasferimento di una attività di somministrazione di alimenti e bevande di TIPOLOGIA B in zona 1;
- c) l'ampliamento dei locali di una attività di somministrazione di alimenti e bevande di TIPOLOGIA A o B;
- d) l'ampliamento in area esterna ai locali di somministrazione su area privata – su suolo pubblico è sufficiente la concessione per l'occupazione suolo pubblico;
- e) l'apertura dei seguenti esercizi o attività:
 - situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
 - mense aziendali o di spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; se la ditta che prepara i pasti è già in possesso del titolo autorizzatorio, rilasciato dal Comune ove ha sede legale, e non provvedere alla somministrazione nella scuola o mensa in questione, non è necessario

- presentare alcuna SCIA per lo svolgimento dell'attività;
- a domicilio del consumatore;
- svolte in forma temporanea;
- svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- all'interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale per riunioni e convegni;
- nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciuti a norma di legge.

4. I contenuti della domanda e della SCIA sono determinati dalla modulistica in uso all'ufficio SUAP e pubblicata nel relativo sito. Le dichiarazioni e i requisiti resi in sede di presentazione della SCIA devono essere presenti alla data di inizio attività.

5. La domanda è valida e la SCIA è efficace solo se presentate attraverso il sistema telematico in uso all'ufficio SUAP, su modulistica predisposta dall'ufficio, compilate in tutte le sue parti, con le dichiarazioni e gli allegati indicati.

6. La SCIA è sempre preventiva rispetto al verificarsi dell'evento, ma può essere anche contestuale.

7. Sono soggette a COMUNICAZIONE:

- a) I subingresso in esercizio dell'attività;
- b) a riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) a nomina di un preposto
- d) la sospensione temporanea dell'esercizio di somministrazione;
- e) la cessazione dell'esercizio di somministrazione;
- f) la modifica dei dati anagrafici e fiscali

8. L'attivazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o dalla data di presentazione della SCIA (salvo proroga in caso di comprovata necessità), più in generale, dal verificarsi del presupposto. Scaduto tale termine la SCIA o l'autorizzazione si intende decaduta di diritto e per iniziare l'attività ne dovrà essere presentata altra.

9. I procedimenti amministrativi di cui alla presente regolamentazione sono regolati dalla legge n.241/1990 e dal D.P.R. 160/2010, nonché dalle disposizioni assunte dagli uffici preposti, tenuto conto di quanto previsto al Titolo IX (Disposizioni procedurali, transitorie e finali) della LEGGE.

ARTICOLO 11 – Attività accessorie

1. L'autorizzazione di somministrazione abilita anche a:

- installazione e uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante dischi, cassette, CD) e di immagini (proiezione di partite, telefilm, ecc. mediante pay TV, visione di dvd, utilizzo di *karaoke*) alle condizioni indicate nell'articolo 17 dedicato all'allietamento;

- esercizio dell'attività di giochi leciti quali biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili, e videogiochi di cui all'art.110 comma 6 lettera a) del TULPS, per quest'ultimi nel rispetto della normativa vigente e degli altri provvedimenti comunali in materia e installazione di AWP.

ARTICOLO 12 – Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte – Subingresso.

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, è regolamentato dalla LEGGE.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.
3. Il subentrante in possesso dei requisiti, alla data del trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la SCIA entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date, salva proroga in caso di comprovata necessità di cui alla medesima disposizione.
4. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti soggettivi, il termine per la presentazione della SCIA è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al punto 3, pena la decadenza e salva proroga di cui al medesimo punto 3.
5. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai punti 3, 4 e 6.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai punti 3 e 4. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
7. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la SCIA è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione, e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la SCIA entro il termine di cui al punto 3, decorrente dalla data di cessazione della gestione.
8. Nel caso di comunicazione di subingresso, nel procedimento amministrativo sono soggetti a verifica i soli requisiti soggettivi.

ARTICOLO 13 – Sospensione o cessazione attività

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto o altro accadimento, con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura, anche presunta, ed il motivo che la giustifica.
2. Qualora la sospensione debba protrarsi per più di 30 giorni consecutivi, l'operatore deve darne notizia all'Amministrazione con almeno 10 giorni di anticipo.
3. In caso di chiusura definitiva dell'attività, compresa l'ipotesi di cessione dell'azienda di esercizio di somministrazione, l'operatore deve darne comunicazione entro 30 giorni dalla chiusura.

ARTICOLO 14 – Orari

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono liberi.
2. Il titolare deve indicare l'orario di apertura praticato, mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi, ben visibili al pubblico e collocati all'interno e all'esterno dei propri locali.
3. I clienti non possono accedere all'esercizio di somministrazione fuori dell'orario di apertura. Il titolare può tuttavia consentire loro di trattenersi nei locali fino a un massimo di un'ora dopo la chiusura.
4. Qualora nell'esercizio di somministrazione siano presenti gli apparecchi AWP l'eventuale limitazione degli orari di funzionamento è dettata da Ordinanza Sindacale.

ARTICOLO 15 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi fissati dalle leggi e dalla presente regolamentazione, nonché ai seguenti ulteriori requisiti:

- i locali di somministrazione devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
- l'attività del circolo e di somministrazione deve essere consentita dal regolamento condominiale ed essere autorizzata dall'assemblea condominiale se il circolo è collocato in un condominio;
- l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento delle attività di circolo e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità indicate nello statuto del circolo;
- sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati;
- sull'ingresso va apposto cartello indicante che l'accesso è riservato ai soci;
- le attività di somministrazione di alimenti non devono essere visibili dalla pubblica via;
- non è permesso l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali che non abbia la qualità di socio o la cui adesione non sia stata ancora ratificata dagli organi di controllo del circolo.

ARTICOLO 16 - Pubblicità dei prezzi

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione debbono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.
2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva.

ARTICOLO 17 - Disciplina dell'allietamento

1. L'attività di allietamento della clientela ha lo scopo di rendere piacevole la permanenza della clientela all'interno dei locali o all'esterno sull'area di somministrazione privata o in concessione di suolo pubblico, e deve pertanto essere svolta con carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale di somministrazione.
2. L'esercente attività di allietamento dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica, con particolare riferimento allo stazionamento della clientela nella pubblica via.
3. Nei casi in cui l'allietamento è subordinato alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o della documentazione attestante la previsione di impatto acustico (VIAC) – copia di tale documentazione deve essere conservata presso l'esercizio ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Si rimanda al Regolamento Acustico per le relative norme in materia.

TITOLO IV – SANZIONI E OBBLIGHI

ARTICOLO 18 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni della presente regolamentazione è sanzionata, ai sensi del coordinato disposto L.R. 17 gennaio 1984 n.1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali) e dell'art. 79 della LEGGE, per le fattispecie previste dall'art. 83 della LEGGE, come segue:
 - a chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, SCIA o comunicazione, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, si applica la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 1.500,00 (millecinquecento) a € 15.000,00 (quindicimila), nonché alla chiusura dell'attività;

- a chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione alle disposizioni circa la conformità dei locali alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e pubblica sicurezza dei locali, nonché alle norme in materia di pubblicità sui prezzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 600,00 (seicento) a € 3.500,00 (tremilacinquecento);
- a chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione ad altre disposizioni contenute nel Titolo V della Legge, diverse da due quelle sopracitate, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 (trecento) a € 3.000,00 (tremila).

2. La violazione delle norme TULPS è sanzionata con le sanzioni previste dal medesimo TULPS. In particolare, la violazione dell'obbligo di non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo e salvi i casi di cui agli artt. 689 e 691 del C.P., è sanzionata ai sensi del comma 1 dell'art. 221-bis del TULPS, con il pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici) a € 3.098,00 (tremilanovanotto).

3. La violazione dell'obbligo di consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione e delle altre disposizioni previste dal presente regolamento, diverse da quelle sopracitate, è sanzionata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 bis del D.to Lvo n.267 del 18/08/2000 e dell'art.7 della L.R. n.4 del 12/02/2003, ed è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 (cento) a € 150,00 (centocinquanta).

4. Per quanto attiene le sanzioni in materia di rumore, si rimanda al Regolamento Acustico e alle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 19 - Revoca - Decadenza titoli abilitativi e provvedimenti conseguenti

1. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui:

- a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti prescritti;
- c) vengano meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio, o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Al fine di consentire all'esercente di provvedere al ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- d) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda di trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.

2. La proroga di cui al comma precedente, lettere a) e d), non è concessa in caso di colpevole inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

3. L'autorizzazione è altresì revocata:

- qualora venga dichiarata la decadenza dell'autorizzazione all'attività dell'impianto di distribuzione di carburanti in connessione del quale era svolta l'attività di somministrazione integrativa;
- per ragioni di ordine pubblico come previsto dall'art. 100 TULPS.

4. La cessazione dell'attività di intrattenimento e svago, per la TIPOLOGIA B, comporterà la decadenza di diritto dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 20 – Recidiva

1. Le sanzioni di cui alla presente regolamentazione sono applicate in base alle norme di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 *“Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali”*, e s.m.i..
2. Qualora sia stata commessa una violazione di cui all'art.18 punto 1. per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, sussiste recidiva.
3. In caso di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attività per giorni 30 secondo quanto stabilito agli articoli precedenti e, qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.

ARTICOLO 21 - Obblighi dell'esercente

1. I titolari dei pubblici esercizi devono consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione.
2. E' obbligatoria l'esposizione, in luogo visibile al pubblico all'interno dell'esercizio:
 - dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della SCIA, ai sensi dell'art.180 del TULPS;
 - della riproduzione a stampa degli articoli 101 del TULPS e 173, da 176 a 181, e 186 del REGOLAMENTO TULPS, ai sensi dell'art. 180 del medesimo REGOLAMENTO TULPS;
 - dell'orario di apertura al pubblico, mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi, ben visibili al pubblico e collocati all'interno e all'esterno dei propri locali. ai sensi articolo 74 della LEGGE;
 - listino dei prezzi praticati, mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte ai sensi art.78 della LEGGE. Se viene effettuato servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva;
 - copia dell'autorizzazione sanitaria o Notifica Igienico Alimentare o Registrazione, ai sensi art.5 del Reg.CE 852/2004 e art.180 del TULPS;
 - la tabella dei giochi proibiti datata 02/07/2004 a firma del Questore di Pordenone e del relativo provvedimento integrativo datato 18/11/2009, ai sensi dell'art.195 del REGOLAMENTO TULPS;
3. E' altresì obbligatorio:
 - tenere a disposizione all'interno dei locali la documentazione di impatto acustico, se predisposta per l'attività, ai sensi del D.P.C.M. 215 del 16/04/1999;
 - astenersi dal somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi dell'art. 181 del REGOLAMENTO TULPS;
 - tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 185 del REGOLAMENTO TULPS;
4. E' vietato:
 - rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo, ai sensi dell'art. 187 del REGOLAMENTO TULPS e salvi i casi di cui agli artt. 689 e 691 del codice penale (divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16 ed alle persone che appaiono affette da malattia di mente o che si trovano in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di qualsiasi altra infermità, oppure in stato di manifesta ubriachezza);
 - effettuare giochi senza l'esposizione della tabella giochi proibiti, ai sensi dell'art. 110 del TULPS.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22 - Efficacia della presente regolamentazione.

1. La presente regolamentazione, elaborata in conformità a quanto prescritto all'art.69, 2° e 3° comma della LEGGE, entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. La presente regolamentazione ha validità illimitata e resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.

ARTICOLO 23 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande o a norme e requisiti fissati da leggi o regolamenti successivamente approvati.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, la presente regolamentazione può essere aggiornata e modificata in ogni tempo secondo le procedure di legge.
3. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e indicazioni procedurali contenuti nella presente regolamentazione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni, al momento dell'applicazione della norma regolamentare.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

ALLEGATO A - Suddivisione in zone omogenee del territorio comunale – Cartografia

